

Donatio pro D. Iosepho, D. Michelangelo et Reverendo D. Pascale Gallo a Gallo

Die decima septima mensis Mai millesimo septingentesimo octogesimo quinto Neapoli, et proprie in tertio appartamento ubi ad presens habitat introscripto D. Ioseph Gallo, domorum D. Vincentii Mase, sitarum prope ecclesiam S. Andreae dictam "delli Scopari".

Costituiti nella nostra presenza il signor D. Crescenzo Gallo di questa città pubblico mercadante di seterie, il quale interviene alle cose infrascritte per sé, suoi eredi e successori da una parte.

E li signori D. Giuseppe, D. Michelangelo e reverendo D. Pasquale Gallo germani fratelli figli del sudetto signor D. Crescenzo, li quali e detto reverendo D. Pasquale consentendo prima in noi etc., intervengono parimenti alle cose infrascritte per sé stessi respectivamente, e per li loro rispettivi eredi e successori da un'altra parte.

Detto signor D. Crescenzo spontaneamente asserisce in presenza nostra e di detti signori D. Giuseppe, D. Michelangelo e reverendo D. Pasquale presenti etc., come essendo per grazia del Signore Iddio gionto ad età avanzata, ed avendo bastantemente fatigato per profitto di detti suoi figli, desidera finalmente vedere ne' medesimi, lui vivente, la loro fissa situazione, perciò ha risoluto assegnare a ciascuno di loro quella porzione che dalla sua coscienza li vien dettato, a tenore de' loro rispettivi meriti e fatighe; ed indi con occhio amoroso di padre mirarli in una perfetta armonia e fraterno amore, senza che questa divisione debba succedere dopo sua morte, allora quando facilmente fra detti suoi nominati figli maschi ed altre sue nominande figlie femine possano succedere liti e discordie, ad onda [*sic*] di quella perfetta armonia che finora ha fatto mantenere fra di loro.

Non tralascia pertanto il signor D. Crescenzo confessare in presenza nostra che è vero di aver lui molto acquistato, ma però han molta parte in tale acquisto li sudetti D. Giuseppe e D. Michelangelo, poicché fin da fanciulli (allorché esso D. Crescenzo viveva con le fatighe personali) faticavano in casa su de telari di seta, e poi con tali fatiche ed economia, avendo cumulati da circa ducati tremila, fu pregato da essi D. Giuseppe e D. Michelangelo a volersi ponere a negoziare in piazza, siccome si fece. Ed ecco che per ben venti anni assieme hanno negoziato, né altro da detto signor D. Crescenzo hanno avuto che soli ducati dieci al mese per ciascuno, quali con altri loro particolari proventi, cioè con ordimento delle tele di sete ed incannature di esse, e con altre industrie fuori della bottega, l'hanno servito per il sostegno di loro famiglia. Questo negozio esercitato da detto signor D. Crescenzo con detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo con somma attenzione ed economia, e specialmente con fedelissima amministrazione di detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo ha fatto sì che oggi esso signor D. Crescenzo si trovi in quegli avanzamenti e profitti che in appresso si diranno, senza che da altri avessero avuto origine e caggione.

Per poter dunque esso signor D. Crescenzo venir a far giusto partimento del suo avere in favore de' suoi figli secondo lo stato e condizione di ciascuno per il di loro proprio e decoroso mantenimento, ha tutto bilanciato e l'ha ritrovato essere in ducati trentaquattromila in circa

composti cioè da una massaria di moggia venti ed alcune case adiacenti, sita sopra Posillipo del valore al presente di circa ducati seimila da esso signor D. Crescenzo acquistata con proprio denaro, quale massaria e case ora danno di rendita annui ducati duecento quaranta. E da docati ventottomila di mercanzie di seterie considerate come mercanzie ma consideratone il prezzo per ora vagliono non più che docati ventisettemila, avendosi mira anche ad i capi morti, e per tal summa si fissano per potersi devenire al seguente partimento.

Fatta dunque detta assertiva etc., volendo esso signor D. Crescenzo la detta sua deliberazione mandare in effetto e cautelarne li detti suoi figli con publico istromento come si conviene, quindi è che spontaneamente oggi in presenza nostra non per forza o dolo etc. ma per ogni miglior via etc. primieramente ha riserbato, siccome riserva per sé sua vita natural durante tantum la sudetta massaria e case adiacenti, con peso di sodisfare il patrimonio sacro al sudetto reverendo D. Pasquale suo figlio di annui ducati trentasei e di sodisfare l'altro patrimonio sacro a D. Giovanni Gallo suo nipote figlio di detto D. Michelangelo, quali due patrimoni sono situati dal medesimo signor D. Crescenzo su la rendita di detta massaria e case adiacenti, come più ampiamente in appresso si dirà, con esser tenuto ancora esso D. Crescenzo mantenere e far mantenere la sudetta massaria ben coltivata ed aumentata, e le case adiacenti annualmente accomodate.

Dippiù esso D. Crescenzo da ora per allora che sarà seguita sua morte et e contra e per due ore avanti, cede ed assegna anzi dona con titolo di donazione irrevocabile tra vivi a beneficio di detti D. Giuseppe e D. Michelangelo presenti ed accettanti per sé stessi, loro eredi e successori la sudetta massaria e case adiacenti ed una con tutto di detta massaria e case, ragioni, azzioni ed intiero stato e con li seguenti pesi da doverli essi D. Michelangelo e D. Giuseppe puntualmente sodisfare, senza replica. o eccezione alcuna, cioè:

In primis siano tenuti ed obligati essi D. Michelangelo e D. Giuseppe siccome li medesimi ciascuno di essi insolidum promettono e si obligano dare, sodisfare e pagare a beneficio di detto reverendo D. Pasquale loro germano fratello presente ed accettante annui ducati trentasei liberi ed espliciti e franchi da ogni peso e spesa, vita di lui durante tantum e non oltre. Quali sono li stessi che detto signor D. Crescenzo l'assegnò per di lui patrimonio sacro su la vendita della sudetta massaria e case in virtù di istromento stipulato a **[seguono puntini sospensivi]** per mano del magnifico notar Leonardo de Franco di Napoli. E dopo la morte (quod absit) di detto reverendo D. Pasquale lo sudetto peso di annui ducati trentasei si estingua e debba estinguere a favore di detti D. Giuseppe e D. Michelangelo pro aequis portionibus o de' loro eredi e successori in stirpes et non in capite.

Altri annui ducati trentasei tertiatamente a die mortis di detto signor D. Crescenzo dare, corrispondere e pagare a detto D. Giovanni Gallo che sta iniziato per il sacerdozio, figlio di detto D. Michelangelo, anche di lui vita durante naturale tantum, e non oltre. Quali son li stessi che detto signor D. Crescenzo l'ha costituiti per il di lui patrimonio sacro e per potere ascendere al sacerdozio in vigore d'istromento stipulato a .. settembre 1783 per mano del magnifico notar Gaetano de Sio di Napoli.

Altri annui ducati trentasei terziatamente come sopra dare, corrispondere e pagare in beneficio di suor Marianna Gallo figlia di detto signor D. Crescenzo monaca nel conservatorio de Santi Filippo e

Giacomo della nobil arte delle sete; anche di lei vita durante naturale tantum, e non oltre per di lei maggior mantenimento e comodo. Con facultà alla medesima di poter disporre in vita o in morte della summa di ducati cento da doverli sborzare essi D. Giuseppe e D. Michelangelo subito che essa suor Marianna l'avrà disposto¹; in tal caso però non siano tenuti essi D. Giuseppe e D. Michelangelo all'intera corrispondenza di detti annui ducati trentasei, ma solamente annui ducati trentadue minorandosi annui ducati quattro per lo disborzo di detti ducati cento. E similmente occorrendo a detta suor Marianna comprarsi qualche camera nel detto conservatorio², il prezzo di essa siano tenuti essi D. Michelangelo e D. Giuseppe, siccome insolidum promettono e s'obligano sborzarlo con scemare però da sopra li detti annui ducati trentasei l'interesse di esso alla ragione del quattro per cento, da non poter bensì ascendere detto prezzo alla somma di ducati cento. Benvero però se ciò accadesse vivente detto signor D. Crescenzo e lui o chiunque altro sborzasse il prezzo di detta camera, subito seguita la morte di detto signor D. Crescenzo siano tenuti essi D. Giuseppe e D. Michelangelo sborzare il prezzo sudetto in favore di colui che l'avrà sborzato.

Altri annui ducati trentasei terziatamente come sopra dare, corrispondere e pagare a suor Maria Rosa Gallo pinzochera di casa figlia di detto signor D. Giuseppe di lei vita durante tantum e non oltre; li stessi che detto signor D. Crescenzo alla medesima donò per titolo di donazione irrevocabile tra vivi, in forza d'istromento stipulato per mano mia a 25 aprile 1779.

Benvero dopo che saranno estinte le vite delli sudetti D. Giovanni, suor Marianna e suor Maria Rosa Gallo, ne' sudetti annui ducati trentasei come sopra a ciascuno di essi assegnati succedono e debbano succedere pro aequis portionibus li sudetti reverendo D. Pasquale, D. Giuseppe e D. Michelangelo.

Ma però dopo la morte di detto reverendo D. Pasquale o pure nel caso che il medesimo si trovasse premorto in tempo che si estingueranno li sudetti tre vitalizii o ciascuno di essi, ne' sudetti vitalizii di annui ducati trentasei per ciascuno, vi succedono e debbano succedere tantum li sudetti D. Michelangelo e D. Giuseppe pro aequis portionibus o i di loro rispettivi eredi e successori in stirpes et non in capita.

Dippiù altri annui ducati settantadue dare, corrispondere e pagare al medesimo sudetto D. Pasquale presente ed accettante etc. vita sua durante, col peso però di celebrare una messa

¹ [in margine sinistro:] Si nota come dall'intrascritto signor D. Michelangelo Gallo si sono pagati all'introskritta suor Marianna Gallo ducati cento per Banco S. Eligio con polisa notata fede de' 14 marzo 1789, quali sono li stessi che ut infra dall'introskritto quondam D. Crescenzo Gallo suo padre le die' facultà di poter disporre in vita o in morte. Perlocché s'intenda da detto dì 14 marzo in avanti minorato l'introskritto vitalizio di annui ducati 36 ad annui ducati 32, giusta l'introskritta disposizione con dichiarazione che li sudetti ducati 100 sono cioè ducati 60 di detto D. Michelangelo e ducati 60 dell'introskritto D. Giuseppe Gallo e perciò dalla rendita dell'introskritta masseria li medesimi si debbano ritenere li detti annui ducati 4 minorati a detta suor Marianna siccome da detta polisa pagata con intesa di detto D. Giuseppe, ove si è domandato il presente notamento. Etc. Notaio Massa.

² Dippiù si nota come dall'introskritto D. Michelangelo Gallo si sono pagati tanto in suo nome che dell'introskritto D. Giuseppe Gallo e di comune loro denaro ducati cinquanta all'introskritta suor Marianna Gallo per mezzo del Banco di Sant'Eligio con poliza notata fede in testa sua in data de 9 marzo 1792, pagabile a detta suor Marianna ad oggetto di comprarsi una stanza nell'introskritto conservatorio convenuto per il prezzo di detti ducati 60. Posto ciò l'introskritta annua corrispondenza resti minorata in altri annui ducati due e perciò dal dì primo marzo 1792 in avanti se le devono soli annui ducati trentasei come il tutto appare da detta poliza, ove si è domandato ancora il presente notamento. Ed in fede. Notaio Massa.

quotidiana perpetua ubique. E dopo la morte di detto reverendo D. Pasquale il sudetto peso della celebrazione di detta messa perpetua passi e sia del detto signor D. Giuseppe figlio primogenito di detto signor D. Crescenzo vita sua durante e delli di lui discendenti per linea mascolina discendente da mascoli, sempre però del primogenito, seu che terrà luogo di primogenito ordine primogeniturae servato, e mancando la linea primogeniale mascolina di detto signor D. Giuseppe, detto peso sia del detto signor D. Michelangelo figlio secondogenito di detto signor D. Crescenzo vita sua durante, e delli discendenti mascoli dal medesimo, anche da primogenito in primogenito come sopra. E mancando la linea mascolina discendente dalla femina più prossima a detto signor D. Giuseppe ordine primogeniturae ut supra semper servato; e mancando quest'altra linea debba succedere la linea mascolina discendente dalla femina più prossima a detto signor D. Michelangelo ordine primogeniturae come sopra. E colui che avrà detto peso, abbia il diritto di nominare un cappellano pro tempore amovibile ad nutum, il quale debba sodisfare dette messe, e da colui che l'avrà nominato ricevere l'elemosina, o da colui che succederà a detto peso di messe, quante volte non sarà ammosso. Benvero nel caso che si estinguessero tutte le sudette linee l'ultimo che avrà detto peso di messe, in ultimis costituito possa nominare e chiamare alla goduta del peso della celebrazione di dette messe qualunque altra linea che li piacesse, con assegnarli li medesimi annui ducati settantadue, da pagarsi al cappellano pro tempore per potersi perpetuare la celebrazione di esse, quale però debba farsi nella venerabile parocchial chiesa di S. Maria della Scala per cui abbia il diritto il reverendo paroco pro tempore di detta parocchia invigilare all'esecuzione della celebrazione di dette messe faciente dalla sudetta linea estranea. D'applicarsi però sempre le messe celebando per tutti della famiglia e discendenti di detto signor D. Crescenzo.

Però essendovi discendenti di dette nominate linee che sarà sacerdote secolare o che vorrà iniziarsi per lo stato sacerdotale secolare, sia preferito alla detta celebrazione di messe ex propria persona, e possa con detti ducati settantadue ordinarsi anche a titolo di patrimonio, con dover godere li medesimi annui settantadue dal giorno che ascenderà alla prima clerical tonsura, col peso di far celebrare la messa quotidiana da altro sacerdote, sintanto che egli ascenderà al sacerdozio, e frattanto debba godere annui ducati trentasei a titolo di suo patrimonio, ed altri annui ducati trentasei debba darli al sacerdote celebrante, e subito che sarà fatto sacerdote debba egli celebrare detta messa quotidiana, con la facultà ab reverentiam sacrifici astenersi un giorno della settimana dal celebrare la messa, con poterla celebrare per altri, o per sé. Però tal facultà non l'abbiano i cappellani pro tempore nominandi dalla linea nominanda dal sudetto ultimo discendente delle sudette linee come sopra descritte, ma ob reverentiam sacrifici debbano astenersi un giorno della settimana dal celebrare la messa, senza poterla celebrare per altri, né ricevere altra elemosina.

Ed essendovi più concorrenti di dette discendenze alla sudetta celebrazione di messe, se saranno sacerdoti debba essere preferito quello che ha il maggior ordine, e se fussero in altri ordini debba essere preferito quello che ha il maggior ordine, e se fussero ordinati debba esser preferito il maggior di età.

Riguardo poi alli ducati ventisettemila di mercanzie esso signor D. Crescenzo per ora solamente cede ed assegna li medesimi a beneficio di detti D. Giuseppe e D. Michelangelo presenti ed

accettanti etc. da potere li medesimi smaltirle e negoziarle siccome attualmente si fa e vita durante di detto signor D. Crescenzo mantenerle sempre dello stesso merito e valore con esser tenuti essi signori D. Giuseppe e D. Michelangelo, siccome li medesimi e ciascuno di essi insolidum promette e s'obliga dare e corrispondere e pagare a beneficio di detto signor D. Crescenzo vita sua durante naturale tantum docati trenta al mese per il suo quotidiano mantenimento; altri ducati cinquanta l'anno per la piggione di sua abitazione ed in tempo d'infermità soccombere essi D. Michelangelo e D. Giuseppe a parte delle spese che per quelle necessariamente occorreranno, e dopo la morte di detto signor D. Crescenzo, trovandosi sopravvivate la signora D. Carmina de Fenizia moglie di detto signor D. Crescenzo corrispondere e pagare a beneficio della medesima docati dodici al mese, anche di lei vita durante e non oltre. E nel caso fussero morosi a detta mensile prestazione in beneficio della detta D. Carmina loro madre, siano in tal caso detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo tenuti ed obligati sborzare la summa di ducati tremila per doversene far compra di beni stabili o annue entrate in questa città e suo ristretto col consenso de' medesimi, ed il frutto ed annua rendita della detta compra o sia capitale vada e sia di detta D. Carmina loro madre sua vita durante tantum per suoi alimenti quali debbano per morte della medesima estinguersi, e rimanere libera la compra, o sia capitale sudetto a beneficio delli detti signori D. Michelangelo e D. Giuseppe pro aequis portionibus. E tutto il dippiù che daranno di rendita dette mercanzie resti e vada in beneficio comune di detti signori D. Michelangelo e D. Giuseppe.

Però da sopra li sudetti ducati ventisettemila esso signor D. Crescenzo si riserba ancora la facultà di poter disporre in vita o in morte di ducati cinquecento ed altri ducati cinquecento dà facultà alla detta signora D. Carmina sua moglie poterne anche disporre in vita o in morte. Coticché essi D. Michelangelo e D. Giuseppe ad ogni semplice richiesta tanto di detto signor D. Crescenzo, quanto di detta signora D. Carmina loro genitori, siano tenuti ed obligati, siccome insolidum promettono e s'obligano sborzare e pagare li sudetti ducati mille in beneficio di chi l'avranno disposto e nel modo e maniera che l'avranno ordinato.

Benvero si conviene che ogni qualvolta ad esso signor D. Crescenzo piacesse chiedere conto a detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo dell'amministrazione che essi come sopra tengono di detti ducati ventisettemila di mercanzia, siano tenuti li medesimi subito sodisfare detto signor D. Crescenzo, con darli di tutto minuto conto, acciò si trovino sempre esistenti li sudetti ducati ventisettemila per indi, seguita sua morte (che sia lontana) farsi la seguente distribuzione de' medesimi.

Inoltre esso signor D. Crescenzo da ora per allora che sarà seguita sua morte (quod absit) et e contra per due ore avanti, dà, cede ed assegna anzi dona con titolo di donazione irrevocabile tra vivi a beneficio di detto signor D. Giuseppe e D. Michelangelo presenti ed accettanti per sé e per li loro rispettivi eredi e successori etc. li sudetti ducati ventisettemila di mercanzie una con tutte loro ragioni ed azzioni, e con li seguenti pesi però e non altrimenti.

Primieramente siano tenuti ed obligati essi signori D. Giuseppe e D. Michelangelo, siccome li medesimi e ciascuno di essi insolidum promette e s'obliga dare, corrispondere e pagare a beneficio di detto reverendo D. Pasquale loro germano fratello presente ed accettante etc. annui

ducati centosessanta a die mortis di detto signor D. Crescenzo in avanti alla ragione del quattro per cento. Per lo capitale di ducati quattromila però non piacendo a detto reverendo D. Pasquale far tenere a detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo suoi fratelli li sudetti ducati quattromila, questi siano tenuti ed obligati, conforme insolidum promettono e s'obligano dare e pagare a detto signor D. Pasquale li sudetti ducati quattromila condizionati però per farsene compra di beni stabili qui in Napoli, sue pertinenze, territorio e distretto con consenso in scriptis di detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo ed il loro consenso non s'intendi approvativo anzi niente pregiudiziale alle loro ragioni della quale compra esso signor D. Pasquale ne debba godere l'annualità sua vita durante. E dopo sua morte (quod absit) nella sudetta compra, e sua annualità vi succedono e debbano succedere pro aequis portionibus li sudetti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo e li loro rispettivi eredi e successori in stirpes et non in capita. E se mai la detta compra non sarà fatta perché forsi li sudetti ducati quattromila non l'avranno sborzati detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo corrispondendo a detto reverendo D. Pasquale li sudetti annui ducati centosessanta, in tal caso il sudetto peso vitalizio resti estinto in loro beneficio pro aequis portionibus come sopra, con dichiarazione però che la porzione da esso signor D. Crescenzo assegnata e donata a detto reverendo D. Pasquale consistente come sopra, debba sempre ed in ogni futuro tempo essere esente né tenuta a contribuzione di debito o altro che per qualsivoglia causa forse dovuta sopra detti beni di detto signor D. Crescenzo, ma tutto debba andare a carico delle porzioni ut supra assegnato alli sudetti altri due figli D. Giuseppe e D. Michelangelo siccome li medesimi insolidum promettono cavare indenne ed illesa la porzione ad esso reverendo D. Pasquale assegnata da ogni danno, spesa ed interesse, né farla sogetta a qualunque detrazione o diminuzione³.

Benvero però tanto dalli sudetti ducati quattromila, quanto dalla quantità alle quali esso reverendo D. Pasquale come sopra et infra potrà succedere, possa disporne ed avvalersi in vita o in morte della summa di ducati duemila solamente e non più; cioè per riguardo alla summa di ducati mille avvalersene in ogni qualunque suo avanzamento o altra necessità fattasi causa cognita e per riguardo all'altri ducati mille avvalersene in ogni qualunque tempo che li parerà e piacerà.

Altri annui ducati settantadue terziatamente per capitale di ducati duemila dare, corrispondere e pagare a die mortis di detto signor D. Crescenzo in avanti a beneficio di D. Angela Gallo altra figlia in capillis di detto signor D. Crescenzo, vita sua durante tantum, quale non passando a marito

³ Si nota come dall'introsritto D. Michelangelo Gallo si sono pagati all'introsritto reverendo D. Pasquale Gallo ducati duecento per mezzo del Banco di S. Eligio con polisa notata fede in testa sua in data di ventotto aprile 17ottantotto, pagabile ad esso reverendo D. Pasquale in conto dell'introsritti ducati mille che può avvalersene sempre che li pare e piace; attenta la richiesta fattali quel pagamento si è fatto da detto D. Michelangelo solamente, attento l'istromento di cessione e convenzione fatto coll'introsritto signor D. Giuseppe Gallo per mano mia stipulato a 15 gennaio 1787, siccome dalla detta polisa in cui si è domandato il presente notamento alla quale etc. Notar Massa.

Dippiù si nota come dall'introsritto signor D. Giuseppe Gallo si è confessato aver richiesto ed avuto dell'introsritto signor D. Michelangelo Gallo ducati mille per mezzo del Banco di S. Eligio, con polisa notata fede in testa sua in data de 24 gennaio 1789 pagabile ad esso signor D. Giuseppe ed esserono mettà delli ducati duemila resto dell'introsritti ducati quattromila ut infra assegnati all'infascritto reverendo D. Pasquale Gallo, ne' quali ut infra è chiamato esso signor D. Giuseppe dopo la morte dell'introsritto reverendo D. Pasquale, quale essendo accaduta e ritrovandosi in potere dell'introsritto signor D. Michelangelo la sudetta quantità giusta l'istromento de 15 gennaio 1787 per mano mia, perciò dal medesimo si è fatto il sudetto pagamento di ducati 1000 adesso signor D. Giuseppe. Per li quali ce ne ha fatta ampia quietanza in vigore di predetto atto rogato per mano mia a 26 gennaio 1789 cui etc. Notar Massa.

possa disporre ed avvalersi di ducati cinquecento da sopra li sudetti ducati duemila. E volendosi maritare in tal caso siano tenuti essi D. Giuseppe e D. Michelangelo costituirle ed assegnarle li sudetti ducati duemila liberi o condizionati a loro disposizione per sua dote e per ogni sua parte, porzione, legitima, paraggio e loro supplemento, e per quanto ad essa spetta e può spettare de' beni paterni, materni, etiam doti materne, avendo avuto presente esso signor D. Crescenzo, che detta D. Angela ha faticato in sua casa, e perciò ha qualche merito. E dopo la morte di detta signora D. Angela senza figli legittimi e naturali ne' sudetti ducati duemila o ducati mille cinquecento, ritrovandosi disposti li sudetti ducati cinquecento, vi succedono e debbano succedere pro aequis portionibus li sudetti reverendo D. Pasquale, D. Giuseppe e D. Michelangelo, ma però dopo la morte di detto reverendo D. Pasquale, opure nel caso che il medesimo si trovasse premorto a detta D. Angela, ne' medesimi ducati duemila e suoi annui settantadue vi succedono e debbano succedere tantum li sudetti D. Michelangelo e D. Giuseppe pro aequis portionibus o i di loro rispettivi eredi e successori in stirpes et non in capita come sopra.

Dippiù dare e pagare ducati settecento a D. Rosa Gallo figlia di detto D. Crescenzo e moglie di D. Gaetano Toti in aumento della dote di ducati trecento, che da detto signor D. Crescenzo li furono costituite ventisei anni indietro⁴. Ed altri settecento a D. Teresa Gallo altra figlia di detto signor D. Crescenzo e moglie di D. Gregorio Cerbone, anche in aumento della dote di altri ducati trecento dal medesimo signor D. Crescenzo costituitele diciotto anni indietro⁵. Pregando esso signor D. Crescenzo dette figlie D. Rosa e D. Teresa gradire questi aumenti di dote, non avendo potuto darle dippiù, poicché la sua coscienza l'ha dovuto far contemplare quei figli dai quali conosce apertamente il suo vantaggio e 'l ritrovarsi tanto aumentato quel tenuissimo capitale non più che di ducati tremila, che avea in tempo le maritò. Coticché esso signor D. Crescenzo dichiara essere la sudetta dote ed aumento di dote di dette sue figlie, anche in sodisfazione di ogni loro parte, porzione, legitima, paraggio e loro supplemento, e per quanto ad esse forse potrebbe per equità spettare de' beni paterni, materni etiam doti materne etc. Con notarsi il pagamento de' sudetti ducati settecento a ciascuna di dette D. Rosa e D. Teresa nella marine de' loro rispettivi capitoli matrimoniali per di loro cautela e sicurtà. Benvero nel caso che dette D. Rosa e D. Teresa non fussero contente di detto aumento di dote, e dassero molestia a detti D. Giuseppe e D. Michelangelo e reverendo D. Pasquale, in tal caso esso signor D. Crescenzo vuole che siano prive immediatamente ed alla loro prima istanza di detti ducati settecento, senza che se li debba dare cosa alcuna.

⁴ Si nota come dall'introsritti D. Giuseppe e D. Michelangelo Gallo si sono pagati per l'introscritta D. Rosa Gallo l'introsritti ducati settecento per mezzo del Banco di S. Eligio con polisa notata fede in testa loro in data de 16 marzo 1786 pagabili ad essa D. Rosa ed alla medesima consegnata. Perlocché essa D. Rosa con consenso dell'introsritto D. Gaetano Toti suo marito si è chiamata ben contenta ed ha quietati detti D. Giuseppe e D. Michelangelo, e l'eredità e beni dell'introsritto quondam D. Crescenzo Gallo in vigore d'istromento stipulato a 19 di detto mese di marzo ed anno 1786 per mano mia. Ed in fede etc. Notar Massa.

⁵ Dippiù si nota come dall'introsritti D. Giuseppe e D. Michelangelo Gallo si sono pagati per l'introscritta causa all'introscritta D. Teresa Gallo l'introsritti ducati settecento per mezzo del Banco di S. Eligio con polisa notata fede in testa loro in data de 16 marzo 1786, pagabili ad essa D. Teresa ed alla medesima consegnata. Perlocché essa D. Teresa con consenso dell'introsritto D. Gregorio Cerbone di lei marito si è chiamata ben contenta ed ha quietati detti D. Giuseppe e D. Michelangelo, e l'eredità e beni di detto fu D. Crescenzo Gallo in vigore d'istromento stipulato a 29 marzo 1786 per mano mia. Ed in fede etc. Notar Massa.

Altri ducati seicento debba ante partem ritenersi detto signor D. Michelangelo, quali esso signor D. Crescenzo dichiara in presenza nostra averli presi da detto signor D. Michelangelo suo figlio quando il medesimo contrasse matrimonio con D. Catarina Masucci e dalle di lei doti.

Sicché attenti tutti li sudetti pesi, restano netti dalli sudetti ventisettemila ducati, soli ducati dieciottomila, li quali si debbano dividere ugualmente tra detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo, cioè ducati novemila per ciascuno e goderli a titolo di donazione irrevocabile tra vivi come sopra fattali da detto signor D. Crescenzo loro padre.

Di maniera che in virtù e per causa della presente donazione ed assegnamento la sudetta massaria e case adiacenti e mercanzie come sopra a' detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo donate, cedute ed assegnate con tutte ragioni etc. e con i pesi a quelli ammessi ed apposti, subito che sarà seguita (che sia lontana) la morte di detto signor D. Crescenzo, e per due ore avanti et e contra passino e siano in pieno dominio, possessione e percezione di detti signori D. Giuseppe e D. Michelangelo rispettivamente presenti etc., ad averli, tenerli, possederli etc., venderli, alienarli etc., sempre però rimanendo salvi ed illesi li sudetti pesi su la sudetta massaria, case e mercanzie, cedendosi esso signor D. Crescenzo ogni jure etc., ponendoli in suo luogo e costituendoli procuratori irrevocabili come in casa propria, imperciò nessuno jus li ha riserbato, eccetto che sua vita durante tantum la sudetta massaria e case adiacenti, li sudetti ducati trenta al mese, l'altri ducati cinquanta l'anno, parte delle spese occorrendoli in tempo d'infermità, e ducati mille pro una vice tantum per sé e sua moglie come sopra, ed ha costituito se stesso per semplice costituito etc., volendo così esser tenuto per legge, ragione ed uso etc.

Ed ha promesso e convenuto esso signor D. Crescenzo per stipula solenne etc. alli detti signori D. Giuseppe, D. Michelangelo e reverendo D. Pasquale presente etc. la sudetta donazione, assegnamento e tutte le cose predette ed infrascritte etc. sempre etc. aver rate etc. e contro non fare etc., per qualsivoglia ragione etc.

E similmente la sudetta donazione non rinvocare per qualsivoglia causa, nemmeno per vizio d'ingratitude o per altra qualsivoglia causa per cui forse rinvocar si potesse, anzi tante volte s'intendi confermata e nuovamente fatta, quante volte forse la rinvocasse, o alla medesima in qualsivoglia modo si controvenisse e non ostante che ecceda la somma di ducati cinquecento, mentre esso D. Crescenzo vuole che non s'intenda una, ma più donazioni in più volte e tempi fatta infra la somma dalla legge permessa. Rinunciando espressamente e con giuramento alla lettera finale, e tutto il titolo alla lettera si unquam codex de revocandis donationis, alla lettera de insinuandis donationis, ed alla stessa insinuazione.

Finalmente esso signor D. Crescenzo si ha riserbato e riserba tutto ciò che esiste nella di lui casa di abitazione di mobili, vestimenti, argenterie ed altro che ivi si trova, con facoltà di poterne liberamente disporre in beneficio di chi li pare e piace etc.

E per ultimo esso signor D. Crescenzo attento il disposto colla presente donazione per atto irrevocabile tra vivi, formalmente col presente istromento cassa, rinvoca ed annulla ogni atto e disposizione di sua ultima volontà da esso farsi per l'addietro fatti, quali non abbiano verun effetto

e vigore in giudizio, né fuori, ma si abbiano come non fatti, volendo esso signor D. Crescenzo che solamente la presente sua disposizione per atto irrevocabile tra vivi abbia e debbia avere il suo dovuto effetto, giusta la sua serie, continenza e tenore, e non altrimenti.

E per la reale osservanza delle cose predette etc. esse parti per quel che a ciascuna di esse rispettivamente spetta et insolidum s'appartiene, hanno obligati sé stessi rispettivamente et insolidum loro eredi, successori, e beni tutti mobili e stabili presenti e futuri una parte rispettivamente all'altra, e l'altra all'una presenti etc. sub pena etc., dupli etc., medietate etc., cum potestate capiendi etc., constitutione praecari etc. et renuntiaverunt et iuraverunt facta putatione et scriptura respettive infrascripta.

Presentibus iudice regio ad contractus magnifico notario D. Antonio Persico de Neapoli, ac testibus magnificos dominos D. Iosùè Savarese, D. Iosepho Attanasio, D. Michaele Massa, Dominico Corrado et D. Iosepho Toti de Neapoli.